



Delibera della Giunta Regionale n. 804 del 28/12/2016

Dipartimento 51 - Dipartimento della Programmazione e dello Sviluppo Economico

Direzione Generale 1 - Direzione Generale per la Programmazione Economica e il Turismo

U.O.D. 12 - UOD Svil dell'offerta turistica.Integraz interdipart per le pol del turismo

Oggetto dell'Atto:

LEGGE REGIONALE 18/2014: DETERMINAZIONI

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dalla Direzione Generale e delle risultanze e degli atti tutti richiamati nelle premesse che seguono, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità della stessa resa dal Direttore a mezzo di sottoscrizione della presente

PREMESSO che

- a. la legge regionale n. 18 del 08/08/2014 "Organizzazione del sistema turistico in Campania", pubblicata sul BURC n. 58 dell'11/08/2014 stabilisce che: "1. La Regione riconosce il ruolo fondante e primario che il turismo ha storicamente avuto nella maturazione e nell'evoluzione del fenomeno a livello nazionale, europeo e mondiale". 2. La Regione cura e promuove il turismo nell'ambito pubblico e privato. Nell'ambito pubblico la Regione riconosce che il turismo contribuisce alla crescita civile, culturale, sociale e morale delle comunità ospitanti, degli ospiti e dei visitatori; il turismo, in quanto occasione di relazioni aperte e positive tra i popoli, costituisce importante motivo di incremento e di tutela dei patrimoni comuni, ambientali e identitari. Nell'ambito privato la Regione riconosce che il turismo crea consistente valore economico e costituisce fattore produttivo, stimolo ed opportunità di iniziativa imprenditoriale";
- b. l'art. 15 della legge regionale n. 18 del 08/08/2014 "Organizzazione del sistema turistico in Campania" stabilisce che "1. È istituita l'agenzia regionale per la promozione del turismo e dei beni culturali della Campania, di seguito denominata agenzia, ente pubblico non economico, strumentale, dotato di autonomia organizzativa, amministrativa, patrimoniale e contabile. 2. Lo statuto ed il regolamento dell'agenzia sono emanati dal Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta regionale"
- c. l'art. 10, rubricato "Razionalizzazione delle funzioni di promozione turistica e culturale" della legge regionale 18 gennaio 2016, n. 1, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione finanziario per il triennio 2016- 2018 della Regione Campania - Legge di stabilità regionale 2016" ha disposto, fra l'altro, la modifica degli artt. 15, 17 e 18 della citata legge regionale n. 18/2014, rafforzando l'integrazione fra il Turismo, i Beni Culturali e la Cultura al fine di favorire e sostenere lo sviluppo della Regione Campania;
- d. l'art. 22 della citata L.R. n. 18/2014 nel porre in liquidazione gli enti provinciali per il turismo e le aziende autonome di cura, soggiorno e turismo, al comma 5 stabilisce, peraltro, che "Fino alla data dell'effettivo esercizio dell'agenzia regionale gli enti provinciali per il turismo e le aziende continuano ad esercitare le loro funzioni presso l'attuale sede".
- e. La citata legge regionale è stata successivamente modificata dalle leggi regionali 18 gennaio 2016, n. 1, 5 aprile 2016, n. 6 e 8 agosto 2016, n. 22;
- f. La detta legge è stata altresì modificata dalla Legge regionale 23 dicembre 2016, n. 38 "Ulteriori disposizioni in materia di razionalizzazione, adeguamento e semplificazione della normativa regionale";
- g. l'art. 1 comma 11 della citata legge regionale n. 38/16 stabilisce che "al fine di procedere ad una semplificazione degli interventi ed evitare duplicazioni di funzioni sono attribuite all'Agenzia regionale per la promozione del turismo e dei beni culturali della Campania, di cui all'articolo 15 della legge regionale 8 agosto 2014, n. 18, (Organizzazione del sistema turistico in Campania) esclusivamente le funzioni in materia di promozione turistica." Conseguentemente la legge regionale 18/2014 è modificata con la soppressione delle locuzioni riferite ai Beni culturali; la modifica è stata l'occasione per chiarire i compiti dell'Agenzia come segue:
"5. L'Agenzia opera per alimentare e diffondere l'immaginario turistico della Regione e per raccogliere, armonizzare, aggiornare e rendere accessibili i flussi di informazione dei servizi del turismo. Per le tematiche afferenti la valorizzazione e la promozione della cultura e dei beni culturali l'Agenzia si coordina con le strutture amministrative regionali e con le società e gli enti in house competenti per materia. L'Agenzia, può utilizzare, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza regionale, le strutture regionali competenti per materia o altri enti strumentali della Regione Campania per realizzare azioni di valorizzazione turistica del patrimonio culturale campano".

- h. Con la citata modifica viene altresì specificato che *“La Giunta regionale, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge provvede, se necessario, a garantire le modifiche statutarie all’Agenzia di cui all’articolo 15 della legge regionale 18/2014 per adeguarle alle finalità di cui al comma 11 del presente articolo”;*

PREMESSO, altresì che

- a. con delibera di Giunta regionale n. 11 del 19/01/2016, nel dare atto del novellato articolo 18 della legge regionale n. 18/2014 si è stabilito, fra l’altro:
- a.1 di disporre il rinnovo delle procedure per il conferimento dell’incarico di Direttore Generale della Agenzia regionale per il turismo;
- a.2 di nominare un Commissario per dare avvio all’Agenzia regionale per il Turismo e i beni Culturali, da individuare tra i Dirigenti di Ruolo della Giunta Regionale, nelle more dell’individuazione del Direttore Generale, ai sensi dell’art. 18 della citata legge n. 18/2014 come modificato dalla legge regionale n. 1/2016, sino alla individuazione del Direttore Generale e, comunque, non oltre il 30 giugno 2016;
- a.3 di stabilire il rinnovo, ai sensi dell’art. 22 della L.R. n. 18/2014, dell’incarico dei Commissari Liquidatori, per ciascuno degli Enti strumentali per il Turismo, fissandone la durata sino al compimento delle attività di liquidazione nonché all’effettivo esercizio dell’Agenzia regionale e, comunque, non oltre il 30 giugno 2016;
- b. con il D.P.G.R.C. n. 12 del 27 gennaio 2016 la dott.ssa Rosa Maria Sciotto è stata nominata Commissario dell’Agenzia e le sono stati assegnati, tra gli altri, anche il compito di predisporre lo Statuto e il regolamento dell’Agenzia;
- c. con delibera di Giunta regionale n. 370 del 13/07/2016, nel dare atto del novellato articolo 18 della legge regionale n. 18/2014, anche alla luce delle intervenute modifiche apportate alla citata legge regionale con legge regionale 5 aprile 2016, n. 6 si è stabilito, fra l’altro:
- c.1 di disporre il rinnovo dell’incarico di Commissario della costituenda Agenzia, conferito con il D.P.G.R.C. n. 12 del 27 gennaio 2016 in attuazione della DGR n. 11/2016, sino al 31 dicembre 2016 e comunque non oltre la nomina del Direttore Generale della detta Agenzia, confermando in capo al medesimo tutti i compiti già descritti nella richiamata DGR n. 11/2016;
- c.2 di stabilire che la sede legale dell’Agenzia regionale per la promozione del turismo e dei beni culturali della Campania, allo scopo di garantire il necessario raccordo con gli uffici regionali dovrà essere prevista al Centro Direzionale Isola C5, Napoli, nei locali in disponibilità alla Regione, come da intesa avviata tra gli uffici interessati, nel rispetto del principio del contenimento della spesa pubblica;
- c.3 di nominare un Commissario liquidatore unico per tutti gli enti in scioglimento, anche allo scopo di garantire che le procedure conclusive per la soppressione degli Enti avvenga con modalità uniformi, demandando allo stesso, oltre agli specifici compiti definiti dalla normativa in materia di liquidazione degli enti pubblici nonché quelli previsti all’art. 22 della citata L. R. n. 18/2014, anche l’attuazione dei seguenti indirizzi finalizzati all’immediato contenimento della spesa di funzionamento e alla contestuale accelerazione delle procedure per la soppressione degli enti turistici:
- c 3.1 dismettere le sedi degli Enti per il Turismo i cui costi gravano sul Bilancio regionale, nel rispetto del principio del contenimento della spesa pubblica, ponendo in essere tutti gli adempimenti consequenziali e procedendo alla immediata risoluzione dei contratti di locazione;
- c 3.2 portare a compimento tutti gli adempimenti volti alla immediata risoluzione delle problematiche ancora aperte nelle gestioni liquidatorie di concerto con la D.G. Risorse Strumentali;
- c 3.3 mantenere in funzione le attività di raccolta dei dati statistici nonché quella di informazione turistica, nelle more dell’avvio dei SIAT, ai sensi della legge regionale 18/2014, al fine di assicurare il presidio di tale attività, ritenuta essenziale per la Regione, facendo salva la possibilità di avviare, in raccordo con il Commissario dell’Agenzia e con la D.G. Programmazione Economica e Turismo, le interlocuzioni con gli enti locali o con

- altri soggetti pubblici e/o privati per l'individuazione di sedi più consone e/o meno onerose per garantire la migliore accoglienza e concorrere efficacemente allo sviluppo turistico del territorio regionale;
- c.4 di stabilire che il predetto incarico decorra dall'adozione del decreto presidenziale di nomina e abbia durata sino al compimento delle attività di liquidazione nonché all'effettivo esercizio dell'Agenzia regionale e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2016;
- d. con il D.P.G.R.C. n. 183 del 4 agosto 2016 l'arch. Mario Grassia è stato nominato Commissario liquidatore unico per tutti gli enti in scioglimento e al medesimo sono stati attribuiti, entro la data di scadenza del 31 dicembre 2016 i compiti riportati ai punti 3.a, 3.b e 3.c della richiamata DGR 370/2016;

PRESO ATTO

- a. delle modifiche legislative intervenute sul testo della legge regionale 18/2014 che richiedono agli uffici preposti i necessari ed opportuni adeguamenti ai provvedimenti e alle procedure attuative della legge regionale n. 18/2014 e ss.mm.ii;
- b. della necessità da parte del Commissario dell'Agenzia che, nell'adempimento dei compiti allo stesso assegnati ha provveduto, tra l'altro, ad approntare lo Statuto e il Regolamento per consentire la messa in esercizio dell'Agenzia regionale per il turismo e a porre in essere le necessarie attività di raccordo, dando indirizzi in merito alla definizione delle procedure liquidatorie, di adeguare i documenti prodotti alla luce delle modifiche contenute da ultimo nella legge regionale 23 dicembre 2016, n. 38;
- c. della propedeuticità della costituzione dell'Agenzia rispetto all'espletamento delle procedure per l'individuazione del Direttore Generale per l'espletamento delle quali occorre tener conto delle modifiche apportate alla legge regionale 18/2014, da ultimo con la predetta legge regionale n.38/2016;
- d. che le procedure liquidatorie avviate dal Commissario liquidatore unico si connotano per la particolare complessità dovuta alla necessità di contemperare la dismissione delle sedi degli enti in locazione con quella di dare continuità alla funzione di raccolta dei dati statistici nonché quella di informazione turistica; all'applicazione di metodologie omogenee, per tutti gli Enti interessati, sia nella revisione degli inventari dei beni mobili che nel perfezionamento delle procedure di accatastamento di quegli immobili da trasferire al patrimonio regionale;
- e. della nota prot. 786939 del 01 dicembre 2016 con cui la D.G. Risorse strumentali ha comunicato l'avvio dal 13 dicembre delle operazioni logistiche afferenti le torri C3 e C5 del CDN propedeutiche a consentire la disponibilità dei locali al secondo piano della torre C5, locali individuati come sede della costituenda Agenzia regionale per il turismo;
- f. della necessaria contestualità, per assicurare la prescritta continuità amministrativa, della costituzione e della effettiva operatività dell'Agenzia regionale per il Turismo e la conclusione delle procedure liquidatorie degli enti strumentali per il Turismo;

CONSIDERATO che la costituzione dell'Agenzia regionale per il turismo rappresenta un obiettivo strategico di peculiare importanza per la Regione Campania, sotto i molteplici profili indicati dalla legge regionale 18/2014, così come la conclusione delle procedure liquidatorie che a causa della numerosità degli enti da sopprimere risulta di particolare complessità;

RAVVISATA altresì, la necessità di completare la conclusione delle attività liquidatorie e di uniformarne le modalità, anche in raccordo con le esigenze rappresentate dalla D.G. Risorse Strumentali, per addivenire alla soppressione degli enti, ribadendo, al contempo specifici indirizzi per un immediato contenimento della spesa, nelle more del completamento delle attività per la messa in esercizio dell'Agenzia

RITENUTO pertanto necessario, alla luce di quanto considerato:

- a) di dover disporre l'ulteriore proroga dell'incarico di Commissario della costituenda Agenzia, conferito con il D.P.G.R.C. n. 12 del 27 gennaio 2016 in ossequio alla DGR n.11/2016, sino al 30 giugno 2017 e comunque non oltre la nomina del Direttore Generale della detta Agenzia, confermando in capo al medesimo tutti i compiti già descritti nella richiamata DGR n. 11/2016;
- b) di dover confermare che la sede legale dell'Agenzia regionale per la promozione del turismo e dei beni culturali della Campania, allo scopo di garantire il necessario raccordo con gli uffici regionali dovrà essere prevista al Centro Direzionale Isola C5, Napoli, nei locali in disponibilità alla Regione, come da intesa avviata tra gli uffici interessati, nel rispetto del principio del contenimento della spesa pubblica;
- c) di dover disporre che, in ossequio al predetto principio di contenimento della spesa pubblica, i locali di cui al punto che precede e quelli di proprietà degli Enti Turistici, possono essere immediatamente destinati al personale degli Enti strumentali per il Turismo le cui attuali sedi risultano in locazione e gravano sul Bilancio degli Enti stessi e di conseguenza sulle spese di funzionamento a carico della Regione;
- d) di dover disporre la proroga dell'incarico di Commissario liquidatore unico per tutti gli enti in scioglimento, conferito con il D.P.G.R.C. n. 183 del 4 agosto 2016 in ossequio alla DGR n. 370/2016, sino al 30 giugno 2017 e, comunque non oltre il compimento delle attività di liquidazione nonché l'effettivo esercizio dell'Agenzia regionale, confermando in capo al medesimo tutti i compiti già descritti nella richiamata DGR n. 370/2016;
- e) di dover ribadire che il Commissario liquidatore, stante la numerosità degli Enti e l'ubicazione degli stessi sull'intero territorio regionale, potrà eventualmente avvalersi, con proprio atto, per l'espletamento delle proprie funzioni, a titolo gratuito, del personale regionale con esperienza sul campo;
- f) di dover precisare che la proroga degli incarichi di cui al presente provvedimento è a titolo gratuito;
- g) di dover demandare alla Direzione Generale per la Programmazione Economica e il Turismo tutti gli adempimenti consequenziali per l'attuazione degli indirizzi formulati nel presente provvedimento;

VISTI

- a. i DD.P.R. n. 1042/60 e n. 1044/60;
- b. l'art. 48 dello Statuto della Regione;
- c. le D.D.G.R. n. 640/2011; 51/2012; n. 177/2012; n. 773/2012; n. 116/2013; n. 220/2013, n. 507/2013, n. 230/2014;
- d. il D.lgs. n. 39 del 08/04/2013;
- e. le D.D.G.R. nn. 427/2013 e 488/2013;
- f. la L.R. n. 18 del 08/08/2014;
- g. la D.G.R.C. 11/2016;
- h. il D.P.R.C. 12/2016
- i. nota prot. 429428/2016;

PROPONE e la Giunta a voti unanimi

DELIBERA

per i motivi indicati in premessa, che qui si intendono integralmente riportati:

1. di disporre la proroga dell'incarico di Commissario della costituenda Agenzia, conferito con il D.P.G.R.C. n. 12 del 27 gennaio 2016 in ossequio alla DGR n.11/2016, sino al 30 giugno 2017 e comunque non oltre la nomina del Direttore Generale della detta Agenzia, confermando in capo al medesimo tutti i compiti già descritti nella richiamata DGR n. 11/2016;
2. di confermare che la sede legale dell'Agenzia regionale per la promozione del turismo e dei beni culturali della Campania, allo scopo di garantire il necessario raccordo con gli uffici regionali dovrà essere prevista al Centro Direzionale Isola C5, Napoli, nei locali in disponibilità alla

- Regione, come da intesa avviata tra gli uffici interessati, nel rispetto del principio del contenimento della spesa pubblica;
3. di disporre che, in ossequio al predetto principio di contenimento della spesa pubblica, i locali di cui al punto che precede e quelli di proprietà degli Enti Turistici, possono essere immediatamente destinati al personale degli Enti strumentali per il Turismo le cui attuali sedi risultano in locazione e gravano sul Bilancio degli Enti stessi e di conseguenza sulle spese di funzionamento a carico della Regione;
 4. di disporre la proroga dell'incarico di Commissario liquidatore unico per tutti gli enti in scioglimento, conferito con il D.P.G.R.C. n. 183 del 4 agosto 2016 in ossequio alla DGR n. 370/2016, sino al 30 giugno 2017 e, comunque non oltre il compimento delle attività di liquidazione nonché l'effettivo esercizio dell'Agenzia regionale, confermando in capo al medesimo tutti i compiti già descritti nella richiamata DGR n. 370/2016;
 5. di ribadire che il Commissario liquidatore, stante la numerosità degli Enti e l'ubicazione degli stessi sull'intero territorio regionale, potrà eventualmente avvalersi, con proprio atto, per l'espletamento delle proprie funzioni, a titolo gratuito, del personale regionale con esperienza sul campo;
 6. di precisare che la proroga degli incarichi di cui al presente provvedimento è a titolo gratuito;
 7. di demandare alla Direzione Generale per la Programmazione Economica e il Turismo tutti gli adempimenti consequenziali per l'attuazione degli indirizzi formulati nel presente provvedimento;
 8. trasmettere il presente provvedimento agli Assessori, al Capo di Gabinetto, ai Capi Dipartimento, ai Direttori Generali e al BURC per la pubblicazione.